DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo alla importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 28 febbraio 1984, la Francia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer », ordinato l'8 dicembre 1983 e destinato ad essere utilizzato per gli studi elettrocatalitici di reazioni di ossidazione dei composti organici di interesse energetico e, in particolare, per gli studi di elettrodi di metalli nobili la cui attività elettrocatalitica viene modificata superficialmente da « adatomi » di metalli estranei, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 6 giugno 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un potenziostato-generatore a corrente costante ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, in particolare, il fatto che si tratti di un potenziostato-generatore a corrente costante con programmatore del potenziale incorporato, non può conferirgli tale carattere ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche e, specialmente in campo industriale, per ricerche applicate in laboratori di elettrochimica ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer », che costituisce oggetto della domanda della Francia del 28 febbraio 1984, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.